

proposta di legge n. 261

a iniziativa del Consigliere Marangoni

presentata in data 16 ottobre 2012

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
E DELLA GENITORIALITÀ NELLE GIOVANI COPPIE

Signori Consiglieri,

la Regione Marche, con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, all'articolo 4 riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e si impegna "a concorrere a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali" e ad adottare "le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie...".

Questo principio è stato applicato nella legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), all'articolo 1, comma 3, lettera d), dove si dichiara che le politiche abitative sono dirette a "favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, in particolare per le giovani coppie..." e all'articolo 14, comma 1, dove le giovani coppie sono citate fra le categorie sociali per le quali la Regione può prevedere la riserva di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata. Infine di giovani coppie si parla nella legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), dove, all'articolo 6, comma 1, fra i servizi elencati, alla lettera b) compare la "consulenza ed il sostegno alle giovani coppie".

Sappiamo quanto è diventato difficile oggi per i giovani mettere su famiglia, soprattutto per i problemi legati al mondo del lavoro, e come ci sia la tendenza ad avere i figli in età non più giovane, limitando spesso la procreazione ad un figlio per coppia, al massimo due.

Anche se si sposano, quindi, i giovani tardano ad avere figli e questo fenomeno contribuisce all'invecchiamento della società marchigiana.

Questa è la prima legge della Regione Marche dedicata alle giovani coppie.

Mi rendo conto che il problema è vasto e coinvolge molte materie specifiche, quali l'edilizia abitativa, l'assistenza socio-sanitaria, le politiche familiari in senso più ampio, e, ancora prima, il sistema occupazionale e lavorativo all'interno dello scenario economico regionale e nazionale.

E' dello scorso anno una interessante legge provinciale della Provincia autonoma di Trento che affronta il benessere della famiglia a 360 gradi, attivando sul territorio una serie di istituti di carattere strutturale per la gestione delle politiche a sostegno della famiglia. L'aspetto di maggior rilievo della legge provinciale trentina è l'aver connesso il benessere sociale con il rafforzamento delle politiche familiari, anche come

fattore di aggregazione sociale capace di prevenire potenziali situazioni di disagio, soprattutto dei giovani. E' una legge che vede nella famiglia il punto di partenza per rafforzare la coesione e la sicurezza sociale della comunità locale.

La presente proposta di legge prevede la concessione di un contributo di duemila euro per ogni figlio avuto da giovani coppie costituite da padre e madre che non abbiano ancora compiuto ventotto anni di età e che risiedano nella regione Marche da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda. Il contributo è esteso anche ai nubendi, giovani cioè con i medesimi requisiti di cui sopra, che intendano sposarsi entro un anno dal momento della presentazione della domanda: la legge è cioè rivolta ai nuclei familiari giovani, in cui siano presenti uno o più figli minori.

Data la limitatezza delle risorse disponibili, l'individuazione di alcuni requisiti per l'erogazione del contributo è apparsa inevitabile: la limitazione alle giovani coppie residenti nelle Marche da almeno dieci anni è sembrata la meno discriminatoria, intendendo comunque valorizzare quei cittadini, italiani e stranieri, per i quali sia serio e riconoscibile il legame con il territorio. Secondo una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 62/1994) "*il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero [...] quando venga riferito al godimento di diritti inviolabili dell'uomo*"; mentre "*la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio*" (al contrario della cittadinanza), come ribadito con l'ordinanza n. 32 dell'11 febbraio 2008 dalla stessa Corte Costituzionale che dichiara la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza di una lamentata violazione, da parte della norma censurata, dell'articolo 3 della Costituzione in quanto la stessa Corte ha avuto modo di affermare appunto che "*il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole (sentenza n. 432 del 2005) in quanto si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990)*". Inoltre il requisito dei 10 anni di residenza nelle Marche di entrambi i genitori è motivato dal fatto che si tratta di fondi regionali che vanno quindi indirizzati in primo luogo ai marchigiani stessi.

E' evidente infine che la presente proposta di legge non può pretendere di rispondere esaustivamente alle problematiche della famiglia, ma vuole mettere il primo mattone di una "costruzione normativa" interamente dedicata alle politiche familiari, da sviluppare, mi auguro, in un imme-

diato futuro, perché il benessere della famiglia è il primo tassello per garantire coesione sociale sul territorio, e quindi progresso e sviluppo del territorio in tutti i suoi aspetti.

La presente proposta si compone di undici articoli.

L'articolo 1 pone in evidenza le finalità della legge, collocandole nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statutaria della Regione Marche dell'8 marzo 2005, n. 1.

L'articolo 2 stabilisce gli obiettivi, rappresentati dal garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare sostenendo in particolare le giovani coppie; dal riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione in giovane età; dal promuovere il diritto alla vita e sostenere la natalità; infine dal promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie anche attraverso l'associazionismo familiare.

L'articolo 3 illustra le modalità per il perseguimento degli obiettivi.

L'articolo 4 esplicita i destinatari dei contributi previsti. Si tratta di coppie formate da padre e madre che non abbiano ancora compiuto il ventottesimo anno di età e che siano residenti nel territorio della regione Marche da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda. Viene individuata l'entità del contribu-

to in 2.000 euro per ogni figlio nato entro i termini sopra descritti.

Gli articoli 5, 6 e 7 introducono forme alternative, ma oggi sempre più praticate, per concorrere al sostegno delle giovani coppie.

In particolare l'articolo 5 definisce i servizi di conciliazione per la prima infanzia, introducendo anche l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate.

L'articolo 6 prevede le banche del tempo per lo scambio di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini in favore delle giovani coppie.

L'articolo 7 promuove e sostiene l'associazionismo familiare.

L'articolo 8 prevede attività di formazione e ricerca sulle politiche familiari a partire dalle giovani coppie, come primo passo verso una più ampia ed esaustiva trattazione delle politiche familiari.

L'articolo 9 introduce la valutazione dei risultati proprio nell'ottica di un'estensione delle azioni rivolte alle giovani coppie verso l'intera realtà della famiglia.

L'articolo 10 detta le disposizioni finanziarie.

L'articolo 11 detta infine le disposizioni finali.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, delle giovani coppie e della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, e 37 della Costituzione italiana e di quanto stabilito dalla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, intendendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio o formata da persone unite da vincoli di parentela o affinità.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami fra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare tempestivamente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere le organizzazioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

3. Per sostenere i progetti di vita delle famiglie, ed in particolare delle giovani coppie, la Regione coordina tutte le politiche settoriali per realizzare un sistema integrato di politiche strutturali.

4. In conformità ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, la Regione e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, al fine di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nell'ambito più ampio del tessuto sociale e comunitario.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
- b) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative, valorizzando in particolare le giovani coppie;
- c) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole in giovane età, anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
- d) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale

- idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;
- e) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psicofisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;
 - f) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;
 - g) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare e le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;
 - h) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni.

Art 3

(Perseguimento degli obiettivi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione attua i seguenti interventi:

- a) interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;
- b) il coinvolgimento dell'associazionismo familiare, nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie, in particolare alle giovani coppie;
- c) ogni altro intervento finalizzato alla promozione della famiglia.

2. I criteri generali per l'attuazione di questa legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi con le modalità stabilite da questi ultimi criteri, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 4

(Contributi per le giovani coppie)

1. Ai fini della presente legge per giovani coppie si intendono quelle costituite da padre e madre che al momento della presentazione della domanda di contributo non abbiano ancora compiuto il ventottesimo anno di età, residenti nelle Marche da almeno dieci anni. Per nubendi si intendono giovani, come sopra specificati, che costituiscono un nucleo familiare nel quale siano

presenti uno o più figli minori e che intendono sposarsi entro un anno dal momento della presentazione della domanda.

2. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie e la natalità, la Regione concede alle giovani coppie, come definite al comma 1, un contributo di duemila euro per ogni figlio avuto entro il ventottesimo anno di età sia del padre che della madre.

3. Al momento dell'erogazione del contributo sarà verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla presente legge. Nel caso di mancanza di uno solo dei requisiti, non si darà luogo all'erogazione del contributo stesso.

Art. 5

(Servizi di conciliazione per la prima infanzia)

1. La Regione e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

- a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla normativa regionale di settore nel rispetto della pianificazione regionale;
- b) l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni che saranno a tale scopo accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo;
- c) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare.

3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero-tre anni indicati al comma 2.

4. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, in sinergia con quelli previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 6

(Banche del tempo)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità

locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione valorizza e sostiene le banche del tempo, associazioni di promozione sociale presenti o da costituire sul territorio, da iscriversi a tale scopo nel registro delle associazioni di volontariato, di cui alla normativa nazionale e regionale.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione e gli enti locali possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili, in comodato anche gratuito.

Art. 7

(Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare)

1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarietà fra le famiglie costituite da giovani coppie, la Regione coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari.

2. La Regione in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:

- a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
- b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico delle giovani coppie, per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi.

3. La Regione inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le associazioni familiari costituite da giovani coppie regolarmente iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato che tra l'altro svolgono attività formative relative:

- a) alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
- b) alla cultura dell'accoglienza familiare, dell'aiuto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale.

4. La Regione promuove la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari rivolte alle giovani coppie.

Art. 8

(Formazione e ricerca)

1. La Regione promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al sostegno

delle giovani coppie e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:

- a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia formata da giovani coppie a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari, con particolare riguardo alle giovani coppie, per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;
- c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari relative alle giovani coppie implementate a livello locale.

2. Per le finalità di questo articolo la Regione si raccorda, ed eventualmente si avvale, con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi presenti sul territorio regionale.

Art. 9

(Valutazione dei risultati)

1. La Regione introduce la valutazione dei risultati quale strumento per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, specialmente nelle giovani coppie, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza.

2. La valutazione dei risultati costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Regione previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. La valutazione dei risultati implica:

- a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie, ed in particolare sulle giovani coppie, degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;
- b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari;

c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.

4. La Regione indica nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel comma 3 e promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo e sono disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta regionale nei confronti dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Le funzioni previste da questa legge sono gestite dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto anche della necessità di sperimentare interventi innovativi.